



CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Le presenti Condizioni Generali di Acquisto (di seguito le "Condizioni Generali") si applicheranno a tutti i lavori, servizi e forniture prestati dall'Operatore Economico (di seguito il "Fornitore") a favore della FONDAZIONE (come di seguito definita), in adempimento di contratti, in qualsiasi forma perfezionatisi tra le parti, come, ad esempio, mediante contratto con firma contestuale ("Contratto/i") oppure mediante conferma per iscritto di ordini di acquisto (di seguito "Ordine/i").

Le Condizioni Generali potranno essere integrate o modificate da specifiche disposizioni degli Ordini o dei Contratti, restando inteso che sebbene queste ultime prevarranno sul contenuto delle Condizioni Generali, la loro efficacia sarà peraltro limitata allo specifico Ordine o Contratto.

Il Fornitore rinuncia, conseguentemente, all'applicazione di eventuali proprie condizioni generali e particolari di vendita che dovranno in ogni caso ritenersi prive di ogni efficacia tra le Parti.

1) DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA GESTIONE DEL CONTRATTO/ORDINE

La FONDAZIONE potrà revocare l'Ordine ovvero l'aggiudicazione qualora il Fornitore non restituisca la conferma d'ordine debitamente controfirmata per accettazione di tutte le condizioni previste dalla medesima, ovvero ritardi per sua colpa nella sottoscrizione del contratto. La FONDAZIONE potrà rifiutare la prestazione sino a quando il Fornitore non avrà restituito la conferma d'Ordine debitamente controfirmata come sopra indicato ovvero sottoscritto il contratto. Il Fornitore, con l'accettazione dell'Ordine/sottoscrizione del contratto, si impegna a fornire la prestazione in conformità alle Specifiche Tecniche richiamate nello stesso.

2) CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Qualora si verificassero cause di forza maggiore, il contratto/ordine verrà risolto/annullato, fatto salvo il rimborso da parte della FONDAZIONE delle eventuali spese vive sostenute dal Fornitore.

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, si intendono come cause di forza maggiore: ordini delle competenti autorità che impongono la chiusura del Teatro o la sospensione delle rappresentazioni, incendi, alluvioni, scioperi a livello nazionale, stato di guerra, pubbliche calamità, pandemia, e comunque ogni altro evento, imprevisto o imprevedibile, che determini l'indisponibilità del Teatro a svolgere la sua normale attività.

3) OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEL FORNITORE

Il FORNITORE si impegna a compilare e sottoscrivere la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti generali previsti dal Codice Appalti di cui all'allegato 1. A), se non avesse già provveduto nei sei mesi precedenti.

Per ogni tipo di prestazione, il Fornitore si impegna ad osservare scrupolosamente le disposizioni di legge applicabili ed in particolare si impegna:

- ad assumere tutte le responsabilità relative alle prestazioni affidatigli, garantendo di disporre di personale specializzato alle proprie dipendenze, idoneo allo scopo;



- a mettere in atto, per la prestazione, tutti gli accorgimenti tecnici, organizzativi e di attrezzatura previsti o prescritti dalle vigenti norme antinfortunistiche, sia ai fini della sicurezza e dell'igiene del lavoro dei propri tecnici ed operai, sia ai fini della sicurezza di persone, impianti e cose della FONDAZIONE e di terzi nel rispetto della legislazione applicabile, della normativa di sicurezza e relativi documenti (quali DUVRI, PGSA ed eventuale altra documentazione di sicurezza prevista per la singola procedura);
- a mantenere in vigore per tutta la durata dell'Ordine e/o del Contratto le polizze assicurative eventualmente stipulate su richiesta di FONDAZIONE;
- a segnalare qualsiasi variazione intervenisse rispetto alle informazioni fornite a FONDAZIONE relativamente alla titolarità della propria impresa, alla compagine azionaria del Fornitore ed alla propria organizzazione aziendale;
- a garantire che il personale che utilizzerà per lo svolgimento delle prestazioni è, e sarà, in regola con le disposizioni di legge in materia retributiva, contributiva, fiscale, assistenziale ed assicurativa nonché con tutta la normativa vigente in materia di rapporti di lavoro subordinato (leggi, regolamenti e C.C.N.L./accordi collettivi), parasubordinato o di collaborazione e dovrà essere qualificato idoneo rispetto al lavoro da svolgere;
- a nominare un proprio referente nei rapporti con FONDAZIONE, reperibile per tutta la durata del rapporto contrattuale con quest'ultima, il cui nominativo dovrà essere comunicato prima dell'inizio della prestazione.

Qualora sia chiamato ad erogare una prestazione presso la sede o i laboratori di Strada Settimo della FONDAZIONE o in ogni altro luogo in cui è chiamato dalla Fondazione a svolgere la prestazione, il Fornitore si impegna:

- a far rispettare ai propri dipendenti i regolamenti aziendali e le procedure di sicurezza della FONDAZIONE;
- a formare adeguatamente, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 81/08, il personale addetto alla commessa;
- a rispettare e ad adeguarsi alle misure di cautela definite da eventuali normative emergenziali Nazionali e Regionali nonché dai protocolli della Fondazione;
- ad attenersi a tutte le precauzioni e divieti in vigore per prevenire pericoli di incendio;
- ad assumere a proprio esclusivo carico ogni responsabilità per i sinistri e per i danni in genere, direttamente o indirettamente causati dai propri dipendenti e dalle proprie attività a dipendenti o cose in genere di FONDAZIONE, sollevando espressamente e tenendo indenne FONDAZIONE da ogni e qualsiasi responsabilità costo, onere o pretesa di terzi al riguardo. I mezzi di sollevamento, movimentazione e, più in generale, tutte le attrezzature di necessità del Fornitore per la prestazione saranno messi a disposizione a cura e spese del Fornitore che ne garantisce la piena idoneità all'uso cui sono destinati. Detti mezzi devono, per tutta la durata dell'attività e/o dell'Ordine o del Contratto, essere pienamente conformi alle normative vigenti. È fatto espresso divieto al Fornitore di fare uso di mezzi e/o attrezzature di proprietà di FONDAZIONE.

4) FATTURAZIONE E PAGAMENTO

La fatturazione potrà avvenire:



TEATRO
REGIO
TORINO

- direttamente a saldo, solo a seguito del ricevimento da parte della Fondazione della comunicazione della regolare esecuzione della prestazione resa;
- ovvero, là dove previsto dai documenti contrattuali, a seguito di emissione dei SAL e relativi certificati di pagamento.

Il pagamento del prezzo sarà effettuato previa presentazione di apposite fatture elettroniche. Il pagamento sarà effettuato entro un termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della medesima sul portale SDI, debitamente regolarizzata ai fini IVA, salve diverse disposizioni di Legge o di Regolamento e in relazione alle esigenze e/o particolarità del singolo caso concreto. Il pagamento non implica l'accettazione delle prestazioni e pertanto la FONDAZIONE conserva il diritto di rilevare eventuali carenze/vizi.

Si precisa che questa Fondazione è soggetta al regime di "split payment", pertanto tutte le fatture emesse nei confronti del Teatro Regio, ad esclusione di quelle soggette al regime di reverse charge, dovranno evidenziare, oltre al numero e alla data dell'ordine di riferimento e al codice CIG, quanto segue:

- la base imponibile
- l'aliquota e l'ammontare dell'IVA
- l'ammontare da pagare (al netto dell'IVA)
- il riferimento normativo: "Operazione soggetta alla scissione dei pagamenti ovvero split payment ai sensi dell'art. 17-ter del DPR n.633/72".

Il pagamento è comunque subordinato all'acquisizione del DURC e alle verifiche contributive ai sensi del decreto n. 40/2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il FORNITORE deve garantire la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13.8.2010 n. 136, sottoscrivendo la dichiarazione di cui all'allegato 1A).

5) RITARDO NELL'ESECUZIONE, INADEMPIMENTI E PENALI

In caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore verranno applicate penali commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali. Le penali dovute per il ritardato adempimento verranno calcolate in misura giornaliera dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale e non potranno comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale, fatti salvi i maggiori danni derivanti dal tardivo adempimento.

È fatta salva la facoltà della Fondazione di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo successivo.

Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, la Fondazione potrà rivalersi su eventuali crediti dell'Appaltatore, nonché sulla cauzione.

6) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

La FONDAZIONE risolve il contratto/ordine mediante pec o lettera raccomandata con preavviso di 15 giorni - fatte salve eventuali ipotesi di urgenza per le quali il preavviso potrebbe essere ridotto o non possibile, ovvero in caso di prestazioni non procrastinabili come previsto al successivo comma 2 - senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione ai sensi del Codice Appalti;



- b) mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide ricevute dal RUP, nei termini imposti da quest'ultimo;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione della prestazione;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione infortuni, assicurazioni obbligatorie del personale, alla normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. 81/08 o ai piani di sicurezza anche con riguardo alle ingiunzioni fatte dal RUP;
- e) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- f) decadenza dell'attestazione di qualificazione a seguito di falsa documentazione o false dichiarazioni dell'esecutore;
- g) provvedimenti definitivi che dispongono misure di prevenzione secondo il Codice antimafia ovvero in caso di sentenza definitiva per uno dei reati di cui agli artt. 94-95-98 del Codice.

Il termine di 15 giorni suddetto verrà valutato in relazione alle tempistiche di consegna della prestazione che potrebbe essere urgente e non procrastinabile e pertanto il suddetto termine potrebbe non essere applicabile o applicabile in riduzione in relazione alla necessità di rispettare una determinata data di consegna.

Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte del FORNITORE, dei requisiti per l'espletamento della prestazione, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 124 del d.lgs. n. 36/2023.

Fuori delle suddette ipotesi, il contratto può essere risolto per grave inadempimento dell'appaltatore.

In tal caso, il Direttore lavori/Direttore dell'esecuzione (se nominati) ovvero il RUP direttamente contestano l'inadempimento all'esecutore, assegnando il termine di almeno quindici giorni per eventuali controdeduzioni.

In assenza di controdeduzioni da parte dell'appaltatore, ovvero valutate negativamente le controdeduzioni pervenute ed acquisite, il RUP dichiara la risoluzione del contratto.

La risoluzione del contratto può essere dichiarata anche in caso di colpevole ritardo dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni.

Il ritardo verrà valutato in relazione alle tempistiche di consegna della prestazione.

In tal caso, il DL/DEC ove nominati o il RUP direttamente inviano all'esecutore una diffida ad adempiere entro un termine di dieci giorni, salvo urgenza. Scaduto inutilmente il termine assegnato, il RUP dichiara la risoluzione del contratto.

In ogni caso di risoluzione del contratto, il RUP procede altresì alla segnalazione all'ANAC e all'escussione della cauzione definitiva, ove prestata. Restano inoltre salve la facoltà di applicazione delle penali e la richiesta di risarcimento danni.

M+



**TEATRO
REGIO
TORINO**

Il FORNITORE per tutta la durata dell'appalto si dovrà obbligare ad applicare le condizioni contrattuali, economiche e normative previste nel C.C.N.L. indicato dalla Fondazione (vale a dire il C.C.N.L. maggiormente applicato nel settore e per la zona il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto) o da altro C.C.N.L. certificato come equivalente. Tale obbligo permane anche dopo la scadenza del/i C.C.N.L. e fino alla loro sostituzione e vincola il soggetto aggiudicatario anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura artigiana o industriale della struttura o dimensione della società stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale, ivi compresa la forma cooperativa. Qualora il FORNITORE non ottemperi a tale obbligo, è facoltà della FONDAZIONE risolvere il contratto, con riserva di effettuare direttamente tutti gli accertamenti che riterrà opportuni e di coinvolgere le Autorità competenti al fine di assicurarsi che da parte dell'Impresa vengano osservate le prescrizioni suddette.

7) MANLEVA

Il FORNITORE s'impegna a tenere indenne, manlevata e integralmente risarcita la FONDAZIONE in relazione ad ogni pregiudizio, danno, costo o spesa, incluse eventuali sanzioni amministrative pecuniarie, che possano derivare o essere irrogate in conseguenza di eventuali violazioni e/o inadempimenti del Contratto da parte del FORNITORE medesimo. In tutti i casi di inadempimento del Fornitore, la FONDAZIONE avrà il diritto di sospendere i pagamenti dovuti al Fornitore, senza che ciò determini la maturazione di alcun interesse o penalità, finché il Fornitore avrà rimediato all'inadempimento.

8) SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso nel rispetto di quanto previsto all'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 e nei limiti indicati in sede di procedura/affidamento e deve comunque essere previamente autorizzato dalla FONDAZIONE.

9) CAUZIONE, ASSICURAZIONE ED OBBLIGHI DELL'IMPRESA

Salvo diversa previsione, l'appaltatore è tenuto a prestare la cauzione definitiva pari al 5% dell'importo contrattuale.

L'appaltatore deve possedere idonee polizze RCT e RCO, che coprano i danni causati nell'esecuzione dello specifico contratto.

10) ACCETTAZIONE DEL CODICE ETICO.

Il FORNITORE, con la sottoscrizione del presente contratto per formale accettazione, dichiara di aver preso visione del Codice Etico disponibile sul sito internet della FONDAZIONE e si impegna al rispetto dei principi comportamentali stabiliti nei documenti in questione e a tutte le prescrizioni ivi contenute.

Il FORNITORE prende altresì atto dell'adozione del Piano Triennale Anticorruzione ai sensi della L. 190/2012 da parte della FONDAZIONE.

11) MODIFICHE AL CONTRATTO

Qualsiasi modifica o integrazione al Contratti e agli Ordini richiede la forma scritta a pena di nullità e sarà limitata al particolare caso per il quale venga pattuita.



TEATRO
REGIO
TORINO

12) SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico del FORNITORE tutte le eventuali spese inerenti e conseguenti la stipula del contratto/ordine.

13) CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE n. 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali - (qui di seguito "Reg. UE") - le parti si danno reciprocamente atto di aver ricevuto l'informativa prevista ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE stesso, in ordine al trattamento dei dati personali forniti all'atto della stipula del presente contratto e/o successivamente acquisiti dalle parti nel corso del relativo rapporto contrattuale.

Le parti si impegnano, per tutta la durata del rapporto contrattuale e per ulteriori obblighi di legge, a trattare i dati personali esclusivamente per le finalità connesse al presente contratto, con riferimento ai principi di necessità, proporzionalità e non eccedenza, procedendo al trattamento dei dati con idonee misure di sicurezza e organizzative tramite soggetti autorizzati.

14) CONTROVERSIE E FORO ESCLUSIVO COMPETENTE

Per ogni controversia derivante dall'interpretazione e/o esecuzione del contratto/ordine, le parti cercheranno tutte le possibili soluzioni extragiudiziali di conciliazione.

Qualora non si potesse addivenire ad una composizione extragiudiziale della controversia, le parti riconoscono competente esclusivamente il Foro di Torino.

È espressamente esclusa la competenza arbitrale.

15) LEGGE REGOLATRICE

La legge regolatrice del presente contratto e delle obbligazioni da esso nascenti è solo quella italiana.

Per quanto non risulta espressamente disciplinato dal presente contratto, troveranno applicazione le norme del codice civile italiano e del codice degli appalti vigente.

IL FORNITORE

FONDAZIONE TEATRO REGIO DI TORINO

Sono specificamente approvate ai sensi degli artt. 1341 e 1342 C.C. le clausole di cui ai seguenti artt.:

2. CAUSE DI FORZA MAGGIORE
3. OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEL FORNITORE
5. RITARDO NELL'ESECUZIONE, INADEMPIMENTI E PENALI
6. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA



**TEATRO
REGIO
TORINO**

- 7. MANLEVA
- 8. SUBAPPALTO
- 9. CAUZIONE, ASSICURAZIONE E OBBLIGHI DELL'IMPRESA
- 10. ACCETTAZIONE DEL CODICE ETICO
- 12. SPESE CONTRATTUALI
- 13. CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
- 14. CONTROVERSIE E FORO ESCLUSIVO COMPETENTE

IL FORNITORE

FONDAZIONE TEATRO REGIO DI TORINO
